



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 15 ottobre 2013

A tutti gli Iscritti all'Albo

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine Nazionale
degli Attuari
Ai Comitati Regionali
All'Istituto Italiano degli Attuari

p.c. Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
Via Arenula 70
00186 Roma

Prot. n. 086/2013

Circ. n. 011/2013

Oggetto: RC professionale

Cari/e colleghi/e,

in merito alla **RC Professionale** ricordiamo nuovamente che, a decorrere dal 15 agosto 2013, è entrato in vigore l'art. 5 del DPR n. 137/2012 (riforma delle professioni) che prevede che:

"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."

Si ricorda ancora che a tal fine l'Ordine degli Attuari si è da tempo adeguato stipulando una convenzione con la Compagnia Torus Insurance (UK) Limited cui chi è interessato può aderire (tutte le condizioni e i vari aspetti operativi sono disponibili sul

nostro sito) e alcuni colleghi peraltro lo hanno già fatto. Naturalmente sarà possibile individuare anche privatamente una copertura assicurativa.

In merito ai soggetti tenuti obbligatoriamente a stipulare la polizza, nonostante i quesiti posti al CUP e, per tale via, anche presso le Autorità Competenti, ad oggi alcune aree grigie non hanno trovato una soluzione; per questo il Consiglio Nazionale, tenuto conto della decorrenza del dettato normativo e al fine di dare al più presto indicazioni orientative ai colleghi che si trovano in tali aree per le più diverse ragioni, in relazione alle attività che svolgono, ha comunque deliberato quanto di seguito riportato.

Il Consiglio Nazionale ritiene che la *ratio* della norma sia quella di coprire dai rischi di responsabilità derivanti dall'effettivo svolgimento dell'attività professionale, nel caso specifico quella di Attuario, connessa ad incarichi specifici formalizzati e conferiti da un committente. Pertanto risulta evidente come tali incarichi assumano a tal fine un rilievo nella misura in cui venga richiesta dal committente la sottoscrizione di un lavoro (all'interno della convenzione disponibile sul sito è consultabile anche un elenco delle possibili attività) in qualità di Attuario iscritto all'Albo, con relativa evidenza di tale titolo, anche se per qualsivoglia ragione non venga apposto il relativo timbro. Tale evidenza non ha un mero significato formale, ma assume un importante rilievo sostanziale, perché essere iscritti ad un Albo è per il cliente una garanzia di capacità professionale, formazione continua, deontologia e di altre ben note peculiarità.

Per tali ragioni il Consiglio Nazionale ritiene che se si verificano le condizioni suddette la copertura assicurativa di RC professionale sia non solo necessaria a prescindere, ma anche obbligatoria ai sensi di legge (per fare un esempio l'attività di Attuario Incaricato VITA e RCA svolta da un dipendente della Compagnia di Assicurazioni rientra in tale fattispecie). Si invitano pertanto tutti i colleghi a considerare come discriminante ai fini dell'obbligatorietà della copertura assicurativa quanto sopra indicato e a regolarsi di conseguenza. Sarà cura dell'Ordine informare gli Iscritti qualora subentrino eventuali future ulteriori disposizioni su tale materia formulate dal Ministero della Giustizia, cui la presente è indirizzata per competenza e conoscenza.

Resta di ovvia evidenza che anche qualora non siano riscontrabili le suddette condizioni, la questione della copertura assicurativa per la RC professionale resta comunque una esigenza da valutare con attenzione, a prescindere dagli obblighi normativi; per questo la richiamata convenzione stipulata dall'Ordine prevede al suo interno un ampio ventaglio di attività.

Un cordiale saluto

Il Presidente
Giampaolo Crenca
